



RIVISTA ITALIANA DI
INFORMATICA E DIRITTO

PERIODICO INTERNAZIONALE DEL CNR-IGSG

ISSN 2704-7318 • n. 2/2024 • DOI 10.32091/RIID0200 • articolo non sottoposto a peer review • pubblicato in anteprima il 20 dic. 2024
licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo (CC BY NC SA) 4.0 Internazionale 

FRANCESCA BAILO – MICHELE FRANCAVIGLIA

Digitalizzazione del processo e diritti fondamentali – Profili processuali

Introduzione

F. Bailo è professoressa associata di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli studi di Genova

M. Francaviglia è ricercatore di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli studi di Genova

Questo contributo fa parte della sezione monografica *Digitalizzazione del processo e diritti fondamentali – Profili processuali* a cura di Francesca Bailo e Michele Francaviglia

La pressoché integrale digitalizzazione del processo, insieme al potenziamento delle risorse umane in ambito giudiziario (essenzialmente attraverso la messa in funzione degli Uffici per il processo), rappresentano i due cardini attorno a cui ruota l'ambizioso obiettivo della riduzione dei tempi del processo che, com'è noto, è un caposaldo della c.d. riforma Cartabia.

Il Seminario “*Process digitalization and fundamental rights*”, di cui oggi presentiamo gli atti, è stato incentrato sul primo dei due aspetti appena richiamati, avendo cura di traguardare il fenomeno della digitalizzazione in ambito giudiziario con un approccio interdisciplinare, non schiacciato su delle prospettive meramente settoriali e prive di una visione d'insieme. A tal fine, l'incontro di studio – tenutosi presso l'Università di Genova il 9 maggio 2024 e organizzato nell'ambito del progetto “*Law and regulation for a better-safe Cyberspace*” (CYBERRIGHTS - Partenariato esteso SERICS Spoke 1) in sinergia con il progetto PRIN PNRR 2022 su “*Digitalization of the judiciary functions: trends, perspectives and risks*” – si è avvalso del prezioso e corale contributo di numerosi esperti in materia costituzionale, privatistica, processualprivatistica e processualpenalistica, consentendo così di fare il punto su questo complesso percorso di ammodernamento del “servizio giustizia”.

Si è ritenuto opportuno raccogliere le relazioni e gli interventi di questa proficua giornata di studio, debitamente aggiornati e rielaborati, in due separate sezioni monografiche: una specificamente dedicata agli aspetti processualistici e, ancor prima, al rilievo costituzionale dell'accesso alla rete come risorsa indispensabile, oggi, tra l'altro, al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva; l'altra, che comparirà sul fascicolo 1/2025 di questa Rivista, maggiormente concentrata sull'analisi dei profili sostanziali, pubblicistici e privatistici, connessi all'impiego (in atto o potenziale) delle nuove tecnologie in detto specifico ambito.

Prima di entrare *in medias res*, e senza voler anticipare le relazioni che seguiranno, ci si limita a sottolineare come il nesso funzionale tra l'*efficienza/efficacia* dei servizi di giustizia e l'*effettività* di alcuni diritti fondamentali richieda di misurare come la digitalizzazione del primo incida sulla seconda, sia in termini di certezza del diritto, sia in termini di parità di accesso alla tutela giurisdizionale, sia, infine, in termini di sicurezza dei dati giudiziari e del loro trattamento. Ciò al precipuo fine di vagliare i vantaggi e le criticità legate all'utilizzo degli strumenti informatici e di intelligenza artificiale da parte sia degli operatori del diritto che dei cittadini e delle imprese.

Al riguardo, com'è noto, cominciano ad affiorare nel panorama normativo i primi tentativi di regolazione di quella che ben può definirsi come una nuova “frontiera del diritto”.

In tal senso, occorre senz'altro menzionare, quale “faro” che potrebbe illuminare il percorso verso un impiego consapevole e responsabile delle nuove tecnologie nell'ambito dei procedimenti giudiziari, la Carta etica europea sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi”, approvata dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) nel dicembre 2018 e che, pur essendo uno strumento di *soft law*, mira ad assumere un ruolo centrale nella creazione di un quadro normativo e valoriale comune a livello europeo. A questa devono poi aggiungersi, sul versante eurounitario, il forse meno noto regolamento Ue 2023/2844 del 13 dicembre 2023 sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero, applicabile dal 1° maggio 2025 e il più recente Regolamento sull'AI (c.d. *AI Act*). Sul fronte interno, occorre poi dar conto del fatto che il Consiglio dei ministri, il 23 aprile 2024 ha approvato, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, un disegno di legge (l.A.S. 1146) per l'introduzione di disposizioni e la delega al Governo in materia di intelligenza artificiale,

andando così a integrare – nelle intenzioni degli estensori – il quadro regolatorio rispetto a quegli spazi non raggiunti dall'*AI Act*.

Ebbene, l'approccio interdisciplinare adottato negli odierni contributi ha il pregio – tra gli altri – di mettere bene in evidenza gli elementi di criticità e le potenzialità degli assetti prospettati da siffatti plessi regolatori, commisurandoli peraltro agli stessi target utilizzati a livello internazionale e/o eurounitario per misurare l'efficienza del settore giustizia; non solo: ampia attenzione viene riservata sia alle implicazioni teorico-giuridiche che ben possono derivare dell'impiego in ambito giudiziario delle più recenti innovazioni tecnologiche a disposizione (quale può essere considerata l'intelligenza artificiale generativa), sia agli sviluppi e ai possibili scenari dinanzi ai quali dette innovazioni potrebbero porre il giurista in un futuro non troppo lontano.

Chiaramente, è bene precisarlo, si tratta di una linea di ricerca tutt'altro che in via di esaurimento, sicché le risposte che potranno rinvenirsi in questi lavori devono ancora ritenersi strutturalmente provvisorie; del resto, ci troviamo dinanzi ad una rivoluzione globale dell'universo digitale che, in relativamente poco tempo, ha stravolto le precedenti coordinate e che – verosimilmente – è destinato ad inaugurare una nuova stagione, dai tratti ancora incerti; un nuovo orizzonte che, come sempre accade in questi casi, alimenta sentimenti tra loro fortemente contrastanti: paure e pregiudizi, o, al contrario, entusiasmi smisurati.

Nei contributi che seguiranno, ferma la consapevolezza di non poter giungere a risposte definitive sul tema, si è senz'altro cercato di superare tale ultima dicotomia – tra “apocalittici e integrati”, verrebbe da dire – e di fare i conti, nel modo più obbiettivo possibile, con la sfida che l'IA ha lanciato ad assetti e a costruzioni giuridiche consolidati da tempo, talora da secoli.